

AVV. ROCCO M. TODERO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- SEZIONE STACCATATA DI CATANIA -

RICORSO

ex artt. 31 e 117 c.p.a.

12 APR. 2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Protocollo Generale

13 APR. 2016

42373 M.V.C.A.

del prof. ANTONINO RECCA (C.F. RCC NNN 49T17 C351V), nato a Catania, il 17 dicembre 1949, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'Avv. Rocco Mauro Todero (C.F. TDR RCM 75A01 I548W), del foro di Caltagirone, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni all'indirizzo di P.E.C. *roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it* e al numero di fax 095 8881019, ed elettivamente domiciliato in Catania, presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania;

Io sottoscritto prof. Antonino Recca (C.F. RCC NNN 49T17 C351V), nato a Catania, il 17 dicembre 1949, delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ed in ogni sua fase, grado e stato, l'Avv. Rocco Mauro Todero (C.F. TDR RCM 75A01 I548W), del foro di Caltagirone, conferendogli ogni più ampio potere. Eleggo domicilio in Catania, via Milano n. 42/b, presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali.

(Prof. Antonino Recca)

[Handwritten signature]

Vera la firma
[Handwritten signature]

CONTRO

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (C.F. 02772010878), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del Ministro *pro tempore*;

del DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), in persona del Capo dipartimento *pro tempore*;

della DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del Direttore generale *pro tempore*;

del prof. GIACOMO PIGNATARO (C.F. PGN GCM 63B23 B428G), nato a Caltagirone (CT), il 23 febbraio 1963;

16173

PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO,

ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello Statuto vigente dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 (doc. 1), a carico del rettore dell'Università degli studi di Catania, di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari",

PER L'ORDINE

al rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari", entro un termine non superiore a trenta giorni,

E PER LA NOMINA,

sin da subito, di un commissario *ad acta* che provveda in luogo del rettore dell'Università degli studi di Catania, nel caso di ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, all'ordine di codesto Tribunale Amministrativo Regionale.

PREMESSE

1. Il ricorrente, già rettore dell'Università degli studi di Catania (dal 1.11.2006 all'11.3.2013), è professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali (s.s.d. ING-IND/22) presso l'Università degli studi di Catania.

Egli, come tutti i docenti dell'Ateneo, è anche e soprattutto **titolare (fino al 1° novembre 2020, data del suo pensionamento) del diritto di elettorato attivo del rettore** (ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. a), dello Statuto vigente) **e del Senato accademico** (ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto vigente, in combinato disposto con l'art. 13, comma 1, del Regolamento elettorale di Ateneo).

Il mancato avvio delle procedure di costituzione dei nuovi organi statutari produce una **lesione attuale del correlativo interesse al detto avvio** del prof. Antonino Recca, quale docente dell'Ateneo.

Il diritto di elettorato attivo di tutti i docenti dell'Ateneo – in applicazione del principio costituzionale democratico, della L. n. 240/2010 e dello Statuto vigente – è un diritto che, **per essere effettivo, deve poter essere esercitato ogni qual volta ciò sia previsto dalla legge e dallo Statuto.**

L'espressione del voto è un **diritto permanente** dei docenti universitari, che supporta l'**interesse legittimo ad esercitarlo alle scadenze previste dalla legge e dallo Statuto.**

È ovvio che trattasi non di interesse al mero ripristino della legalità o alla mera legittimità dell'azione amministrativa, ma di interesse a che il rettore eserciti il suo potere-dovere (potestà pubblicistica) di avviare le procedure per la costituzione

degli organi statutarî ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42, comma 1, dello Statuto vigente dell'Università degli studi di Catania.

Trattasi di potestà avente natura vincolata nell'*an* e non nel *quomodo* e nel *quando* (residuando margini di discrezionalità in ordine alle specifiche modalità, anche temporali, da adottarsi per la costituzione dei nuovi organi, entro pur sempre i termini fissati dallo Statuto). In altri termini, il prof. Recca, in quanto docente dell'Ateneo, e pertanto titolare di una sua posizione sostanziale differenziata (rispetto al *quivis de populo*), che lo abilita all'esercizio dell'azione *contra silentium* (legittimazione ad agire), ha pieno interesse a far sì che il rettore eserciti quella potestà che gli viene imposta dalle norme di legge e di Statuto sopra richiamate (e che pertanto è certa nell'*an*), nelle modalità che le medesime norme affidano alla sua discrezionalità (incertezza del *quomodo*).

Alla base di questo interesse "*concreto*", "*qualificato*" e "*differenziato*" si colloca il diritto di elettorato attivo del prof. Recca, riconosciutogli dalle norme statutarie vigenti per la sua qualità di "*docente di ruolo*" dell'Ateneo.

Il mancato avvio delle procedure di costituzione degli organi di Ateneo alla scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed all'art. 42, comma 1, Statuto vigente, è fonte di un pregiudizio concreto ai danni del ricorrente e giustifica la meritevolezza dell'interesse ad agire in capo al medesimo, così come lo sarebbe, per fare un esempio analogo, il mancato avvio di tali procedure alle scadenze naturali degli organi di Ateneo.

Come è noto, comunque, "*la materia dell'elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell'ambito del disposto di cui all'art. 3 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, della normativa citata*" (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, sentenza 2 gennaio 2014, n. 29 e sentenza 14 aprile 2015, n. 2744).

In definitiva, la legge e lo Statuto prevedono che le procedure vadano avviate **entro trenta giorni** dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Quanto poi all'interesse al ricorso è evidente anche l'**utile risultato pratico** che deriverebbe dall'accoglimento, consistente nell'avvio delle procedure di costituzione dei nuovi organi statutari.

2. Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in *Suppl. ordinario n. 11 alla G.U. 14 gennaio 2011, n. 10*), c.d. *Legge Gelmini*, si è assistito ad un generale **processo di (ri-)organizzazione**, che può definirsi, senza tema di smentita, una vera e propria **fase costituente** del *nuovo* sistema universitario, con l'introduzione dell'obbligo per le Università, entro il 28 luglio 2011 (sei mesi dall'entrata in vigore della L. n. 240/2010), di "*modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo*", con l'osservanza dei **vincoli, criteri e principi direttivi** di cui all'art. 2 della medesima Legge.

In prima applicazione, lo Statuto deve essere **predisposto** da un apposito organo istituito con decreto rettorale ed **adottato** con delibera del senato accademico, previo **parere favorevole** del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 240/2010.

Lo Statuto così adottato viene **trasmesso**, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. n. 240/2010, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi, M.I.U.R.), che esercita il **controllo** previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

Ai sensi di detta disposizione, il Ministero può, per una sola volta, con proprio decreto, **rinvviare** lo Statuto all'Università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. I competenti organi di governo dell'Università possono:

- 1) **deliberare di non conformarsi** ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta; in tal caso, il Ministero può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità; in ogni caso, quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate (art. 6, comma 10, L. n. 168/1989);

2) **deliberare di conformarsi** ai rilievi di legittimità e/o di merito ed emanare lo Statuto.

Infine, “*Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei **nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari***” (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010).

3. Per quanto riguarda le vicende che hanno portato al presente giudizio, si evidenzia quanto segue.

Il 27 aprile 2009, sulla base dello Statuto emanato con decreto rettorale n. 1885 del 6 maggio 1996, è stato eletto rettore, per la seconda volta, il prof. Antonino Recca per il quadriennio accademico 2009/2013 (scadenza 31 ottobre 2013).

Il 29 gennaio 2011 è entrata in vigore la L. n. 240/2010.

Il 21 luglio 2011 è stato **adottato** (ai sensi dell’art. 2, comma 5, L. n. 240/2010) il *nuovo* Statuto dell’Università degli studi di Catania da parte del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Successivamente, lo Statuto adottato è stato **trasmesso** al M.I.U.R. per il **controllo** (ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. n. 240/2010 e dell’art. 6 L. n. 168/1989).

Con nota prot. n. 5039 del 24 novembre 2011, il M.I.U.R. ha **rinvio** lo Statuto all’Ateneo catanese **con rilievi** di legittimità e di merito.

A questo punto, l’Università degli studi di Catania, anziché risottoporre lo Statuto alle necessarie deliberazioni di Consiglio di amministrazione e Senato accademico, per decidere se conformarsi o meno ai rilievi, e comunque non conformandosi, ha **emanato** lo Statuto (decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011 – **doc. 2** –) e lo ha **pubblicato** in G.U. (n. 279 del 30 novembre 2011).

Il M.I.U.R. ha tempestivamente impugnato innanzi al T.A.R.S. di Catania lo Statuto, facendo valere come primo motivo di ricorso (mai rinunciato ed accolto in sede di appello dal C.G.A. con sentenza n. 150/2015, passata in giudicato) la violazione dell’art. 6 L. n. 168/1989 e dell’art. 2, comma 7, L. n. 240/2010 e dunque un **vizio caducatorio dell’intera procedura**, poiché lo Statuto è stato emanato e pubblicato, dopo il controllo ministeriale, senza la necessaria approvazione definitiva (o riapprovazione o “*riappropriazione*”) da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, necessaria per conformarsi o per superare i rilievi mossi.

Con decreto rettorale n. 1720 del 15 maggio 2012 (**doc. 3**), sono state emanate prime modifiche statutarie, poi pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 16 maggio 2012*.

Il M.I.U.R., ancora una volta, ha tempestivamente impugnato innanzi al T.A.R.S. di Catania, con motivi aggiunti, le modifiche, facendo valere come primo motivo (mai rinunciato ed accolto in sede di appello dal C.G.A. con sentenza n. 150/2015, passata in giudicato) il medesimo vizio caducatorio di cui sopra.

Con **sentenza n. 2181 del 18 settembre 2012**, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, ha in parte rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti e, nella parte in cui gli stessi, comunque in via meramente subordinata, impugnavano specifiche norme statutarie, li ha dichiarati inammissibili “*per difetto di qualificata posizione legittimante in capo al Ministero ricorrente*”.

Il 28 febbraio 2013 è stato eletto rettore il prof. Giacomo Pignataro, che, a seguito delle dimissioni anticipate del prof. Recca (**docc. 5 e 6**), è stato nominato con D.M. n. 163 del 13 marzo 2013 (**doc. 7**).

Il 25 marzo 2013 è stato depositato ricorso in appello n. 222/2013 REG.RIC. ad opera del M.I.U.R. avverso la suddetta sentenza del T.A.R. Catania.

L'Università degli studi di Catania si è costituita in giudizio il 24 luglio 2013, su mandato del rettore prof. Pignataro, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il 15 gennaio 2014, il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

Con decreto rettorale n. 4991 del 1° dicembre 2014 (**doc. 4**) sono state emanate seconde modifiche statutarie, poi pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 23 dicembre 2014*.

4. Con sentenza n. 150 del 27 febbraio 2015, passata in giudicato il 26 settembre 2015 (doc. 8), il C.G.A., in accoglimento totale del primo motivo di ricorso del M.I.U.R., ha annullato lo Statuto del 28 novembre 2011, le sue prime modifiche del 15 maggio 2012 ed “*ogni altro atto connesso e/o consequenziale*”, “*per violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge n. 240/2010*”, perché mancante lo Statuto dell'approvazione definitiva da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, necessaria dopo il controllo ministeriale.

In particolare, il C.G.A. ha ritenuto viziato, **per intero e per un (assorbente) vizio di violazione di legge di natura caducatoria dell'intera procedura di**

emanazione, lo Statuto suddetto, per non avere i competenti organi di governo dell'Università (Senato accademico e Consiglio di amministrazione), dopo i rilievi ministeriali (note del Direttore generale del Ministero prot. n. 5039 del 24 novembre 2011 e prot. n. 2386 del 14 maggio 2012), proceduto ad approvarlo (o, come indicato in sentenza, a "**riappropriarlo**"), eventualmente con le prescritte maggioranze di cui all'art. 6, comma 10, L. n. 168/1989, prima delle sue emanazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È indubbio che, dopo l'annullamento dello Statuto del 28 novembre 2011, l'Università degli studi di Catania si sia trovata senza Statuto (o a stretto rigore avrebbe dovuto riprendere effetto il precedente Statuto del 1996), ed anche le seconde modifiche statutarie del 1° dicembre 2014, pur se non impugnate, debbono ritenersi di necessità caducate dalla sentenza di annullamento n. 150/2015.

A questo punto, l'effetto conformativo della sentenza n. 150/2015, a seguito dell'evidente regressione procedimentale statuita giudizialmente, ha fatto scattare il chiaro obbligo, per il Senato accademico (su parere del Consiglio di amministrazione), di **approvare in via definitiva** lo Statuto dell'Ateneo catanese, conformandosi o meno ai rilievi del M.I.U.R. disattesi nel novembre 2011, e, per il rettore, l'obbligo di emanarlo e di pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Presumibilmente perché le conseguenze dell'annullamento dello Statuto hanno avuto evidenti **effetti caducanti diretti** sull'elezione dello stesso rettore, prof. Giacomo Pignataro, e sulla costituzione di tutti gli organi di Ateneo, ne è conseguito, in luogo di un più tipico giudizio di ottemperanza *ex art. 112, comma 5, c.p.a.*, un **irrituale, atipico e "domestico"** procedimento di chiarimenti tra l'Università degli studi di Catania, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (non di Palermo) ed il Direttore generale competente del M.I.U.R., volti a sminuire (o meglio a cancellare del tutto) la portata dell'annullamento giudiziale.

A seguito della **piena conoscenza** della sentenza del C.G.A., il rettore dell'Università degli studi di Catania ha, infatti, trasmesso, con nota del 03 marzo 2015, prot. 25353 (**doc. 9**), la predetta decisione al Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., dott. Daniele Livon, ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, **evidenziandone l'inequivocabile contenuto**

dispositivo/conformativo (“*lo Statuto dell’Università di Catania risulta viziato da illegittimità per violazione del combinato disposto dell’art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell’art. 2, comma 7, legge n. 240/2010*”), rammentando di essersi l’Ateneo adeguato ai rilievi ministeriali con successive (seconde) modifiche del 1° dicembre 2014 dello Statuto annullato da codesto C.G.A., e chiedendo al Ministero ed all’Avvocatura indicazioni al fine di assicurare la piena adesione alla sentenza costitutiva di annullamento del C.G.A.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con nota del 07 marzo 2015 (**doc. 10**), ha ritenuto che la mera adozione di ulteriori (terze) modifiche allo Statuto annullato [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4, lett. c)], indicate dal Ministero (nota del M.I.U.R. prot. n. 117317 del 1° ottobre 2014), potesse essere **di per sé sola** sufficiente a conformarsi alla sentenza del C.G.A. n. 150/2010, esprimendo **parere** favorevole alle iniziative in tal senso intraprese dall’Ateneo.

Nello stesso solco, il Direttore generale del M.I.U.R., dott. Daniele Livon, con sua nota dell’11 marzo 2015, prot. 3090 (**doc. 11**), ha espresso il **parere** che, con la mera adozione delle due modifiche indicate dello Statuto annullato [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4, lett. c)], “*le censure del Supremo Giudice amministrativo siciliano concernenti il procedimento di adozione dello Statuto possono ritenersi assorbite*”.

In altri termini, sulla scorta delle modifiche statutarie del 1° dicembre 2014, solo parzialmente soddisfattive dei rilievi ministeriali, l’Avvocatura dello Stato di Catania ed il M.I.U.R. hanno, in sostanza, invitato l’Ateneo catanese ad approvare soltanto due ulteriori modifiche dello Statuto. **Ma di quale Statuto? Dello Statuto del 28 novembre 2011, Statuto inesistente (o non più esistente), perché annullato con la sentenza n. 150/2015 del C.G.A., passata in giudicato.**

Ne è seguita, in effetti, l’**approvazione**, in data 17 marzo 2015, delle due modifiche segnalate dal M.I.U.R. [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4, lett. c)] – ad opera del Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione (**docc. 12 e 13**) –, e comunque l’emanazione dello Statuto con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015 e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*.

Orbene, questo è lo **snodo fondamentale** che ha portato al presente ricorso per l’accertamento degli obblighi legali di costituire i nuovi organi di Ateneo, come

ricosciuto anche nella sentenza di codesto T.A.R. n. 2593/2015 (**doc. 14**) laddove ha statuito: *“Da questa considerazione sorge allora l’interrogativo (che ha natura dirimente nel giudizio in esame) se lo Statuto universitario così varato nell’aprile 2015, costituisca un atto del tutto nuovo, susseguente all’annullamento giurisdizionale della originaria stesura (dal quale discenderebbero le conseguenze di legge invocate dall’attuale ricorrente); ovvero se non si sia, in realtà, in presenza dello Statuto originariamente varato nel 2011 e progressivamente modificato in alcune sue parti anche “indipendentemente” dall’intervento del giudice amministrativo”*.

Il ricorrente ritiene che l’approvazione, in data 17 marzo 2015, da parte dei competenti organi di Ateneo, di due modifiche di uno Statuto inesistente (quello del 28 novembre 2011), abbia imposto la necessaria approvazione, quantomeno implicita, dell’intero Statuto, con conseguente sua emanazione e pubblicazione ed agisce per l’attuazione di un chiaro obbligo di legge (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010) e statutario (art. 42, comma 1, Statuto).

Più precisamente, l’Università degli studi di Catania, all’esito della sentenza del C.G.A., non poteva che approvare il *nuovo* Statuto, così come è in realtà accaduto. Della necessità dell’approvazione del *nuovo* Statuto si è reso perfettamente conto anche codesto T.A.R. laddove ha affermato, nella sentenza n. 2593/2015, con riferimento alla sentenza del C.G.A. n. 150/2015: *“se (per mera ipotesi ricostruttiva) la parte legittimata (ossia, il Ministero in qualità di soggetto vittorioso nel giudizio) volesse chiedere l’esecuzione della sentenza del C.G.A. attraverso il giudizio di ottemperanza, probabilmente conseguirebbe una decisione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse da parte del giudice ipoteticamente adito, atteso che l’effetto conformativo del giudicato imporrebbe all’Università di varare un nuovo Statuto depurato dai vizi riscontrati nella sentenza (ossia, uno Statuto votato dalla maggioranza qualificata idonea a sostenere le disposizioni oggetto di critica ministeriale, ovvero del tutto adeguato ai rilievi ministeriali...”* (salvo poi contraddirsi, viziando, per tale via, il suo pronunciamento, ma di ciò diremo in seguito).

Che vi sia stata approvazione del *nuovo* Statuto lo dimostrano, in particolare:

a) la **procedura seguita dall’Ateneo** con parere espresso dal C.d.A. del 17 marzo 2015 (**doc. 13**) e successiva delibera del Senato accademico in pari data (**doc. 12**),

del tutto conforme a quella di approvazione dei **nuovi statuti** di cui alla L. n. 240/2010 (che rinvia alla L. n. 168/1989), poiché costituisce la prosecuzione di quella procedura avviata nel 2011 e annullata, nei suoi adempimenti finali successivi all'adozione di cui al comma 5 dell'art. 2 L. n. 240/2010, dal C.G.A. (sentenza n. 150/2015); procedura ben diversa da quella adottata dall'Ateneo (nel rispetto delle previsioni di Statuto) in occasione delle modifiche statutarie (comprese quelle travolte dalla sentenza costitutiva di annullamento) che prevede la **doppia approvazione** in Senato accademico, previ **pareri del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Dipartimento** (art. 36 dello Statuto annullato e art. 36 di quello vigente);

b) il contenuto delle delibere del 17 marzo 2015 adottate sul punto all'ordine del giorno, significativamente intitolato: "**Sentenza CGA per la Regione siciliana n. 150/2015: adempimenti.**" E, in particolare, quanto statuito dal Senato accademico che, da un lato, ha deliberato "*di recepire le osservazioni prodotte dal MIUR a seguito del prescritto controllo di legittimità*", e, dall'altro, con ulteriore delibera ha **autorizzato "il rettore ad emanare la così emandata versione dello Statuto nella sua forma integrale"** (**doc. 12 in fine**) e non solo le due modifiche approvate;

c) il titolo del decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, che correttamente recita "**Emanazione dello Statuto...**" (**doc. 1**), titolo che risulta ben diverso da quello utilizzato per tutte le modifiche statutarie ad oggi intervenute (**docc. 3 e 4**);

d) il terzo visto contenuto nel decreto rettorale n. 2217 del 6 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 luglio 2015 (**doc. 15**), con cui il rettore ha emanato alcune "*Modifiche allo Statuto*" vigente: "**Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881 del 23 marzo 2015**";

e) il fatto che il testo integrale dello Statuto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo con i decreti di emanazione (**docc. 1 e 2**) giammai con i decreti di modifica (**docc. 3, 4 e 15**).

Resta, dunque, di tutta evidenza che il rettore dell'Università degli studi di Catania non ha, ad oggi, voluto dare corso alle procedure di costituzione dei *nuovi* organi statutari, così come prescritto dalla Legge e dallo Statuto.

* * * * *

Alla luce di quanto precede nell'esposizione in fatto, il ricorrente, per come rappresentato e difeso, dichiara di proporre, come in effetti propone, il presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 8, L. N. 240/2010 E DELL'ART. 42 DELLO STATUTO VIGENTE, EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 881 DEL 23 MARZO 2015, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 79 DEL 4 APRILE 2015.

1. Il "primo" Statuto dell'Università di Catania adottato dopo la Legge Gelmini è proprio quello emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*. Ne consegue che "**Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari**" (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010).

L'obbligo di legge di avviare le procedure di costituzione dei nuovi organi statutari è **conseguenza immediata e diretta** dell'emanazione e della pubblicazione di un nuovo Statuto adottato sulla base della (e dopo la) Legge Gelmini.

L'art. 42 del nuovo Statuto, in coerenza con la previsione di legge, ribadisce: "**1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.**

2. ...

3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale".

E dunque le procedure per l'elezione del nuovo rettore e per la costituzione degli altri nuovi organi statutari [Consiglio di amministrazione, Senato accademico, Nucleo di valutazione, Collegio dei revisori dei conti e Direttore generale – art. 5 Statuto, in conformità all'art. 2, comma 1, lett. a), L. n. 240/2010 –] avrebbero dovuto essere avviate dal rettore **entro il 4 maggio 2015**; *ad abundantiam* il nuovo Consiglio avrebbe dovuto essere costituito **entro il 3 luglio 2015** ed il nuovo Senato **entro il 1° ottobre 2015**.

Dal che il presente ricorso per l'accertamento del predetto obbligo di legge e di Statuto.

2. Non si sconosce la sentenza n. 2593/2015 con la quale codesto T.A.R. ha rigettato il ricorso n. 1466/2015 R.G. della prof.ssa Elia, decisione attualmente *sub iudice* innanzi al C.G.A. e tuttavia, ai fini di una rivalutazione di codesto Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla questione, si osserva quanto segue.

In detta sentenza, codesto T.A.R. ha erroneamente ritenuto che lo Statuto "*varato nell'aprile del 2015*" (decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*), in atto vigente nell'Università degli studi di Catania, non costituisca "*un atto del tutto nuovo*", ma sia lo "*Statuto originariamente varato nel 2011 e progressivamente modificato in alcune sue parti anche "indipendentemente" dall'intervento del giudice amministrativo*".

Codesto Giudice, infatti, ha in conclusione affermato "*che quello pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2015 non sia il "primo" Statuto dell'Università di Catania adottato dopo la Legge Gelmini, ma costituisca piuttosto il risultato delle successive modifiche dell'originario Statuto già adottato nel 2011, del tutto adeguato ai rilievi ministeriali.*

Da ciò consegue che non possono ritenersi avverati i postulati obblighi legali di costituire i nuovi organi di Ateneo, come asserito in ricorso, e che non sussiste alcuna illegittima inerzia dell'amministrazione universitaria sotto questo specifico profilo".

In sostanza, quello in atto vigente sarebbe ancora lo Statuto del 28 novembre 2011, con le sue successive modificazioni del 2012, del 2014 e del 2015.

Se ciò, da un punto di vista atecnico, con riferimento ai suoi contenuti "*materiali*", può anche risultare affermazione grosso modo accettabile per il profano o per i non addetti ai lavori, dal punto di vista tecnico-giuridico trattasi invece di statuizione **abnorme, prima che erronea.**

Essa disconosce l'effetto costitutivo di annullamento integrale dello Statuto del 28 novembre 2011, prodotto dalla sentenza del C.G.A. n. 150/2015, assunta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014, depositata il 24 febbraio 2015 e passata in giudicato il 26 settembre 2015, **riducendola, al più, a mera petizione di principio.**

Ricorda il Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 26 agosto 2014, n. 4293):
“D'altronde, l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 8 settembre 1995 n. 419), quanto mai vivo ed attuale, ricorda che “una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità dell'esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto; e quindi anche nei confronti di qualsiasi atto della pubblica autorità, senza distinzioni di sorta, ...””.

Come è noto, l'annullamento giurisdizionale, in assenza di qualsiasi prescrizione contraria e/o diversa da parte del Giudice che l'ha pronunciato in via definitiva (il C.G.A., nel caso di specie), ha **efficacia ex tunc** e produce l'eliminazione dal mondo giuridico (c.d. **effetto demolitorio**) degli atti impugnati (lo Statuto del 28 novembre 2011, le sue prime modifiche del 15 maggio 2012 e ogni altro atto connesso e/o consequenziale).

La sentenza del C.G.A. n. 150/2015 ha dunque eliminato dal mondo giuridico il precedente Statuto del 28 novembre 2011, quale atto a contenuto normativo o, quantomeno, generale inscindibile, con **effetti erga omnes** e con **efficacia autoesecutiva**.

La predetta decisione ha accertato essere, lo Statuto del 28 novembre 2011, viziato per un (**assorbente**) **vizio di violazione di legge** (letteralmente “violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge n. 240/2010”) e dunque trattasi di **annullamento totale** (di tutto lo Statuto del 28 novembre 2011) e non soltanto parziale (di alcune disposizioni). Ciò, d'altronde, in coerenza con la dichiarazione di inammissibilità, ad opera della sentenza di codesto T.A.R. n. 2181/2012, delle domande del M.I.U.R. avverso specifiche disposizioni statutarie “*per difetto di qualificata posizione legittimante in capo al Ministero ricorrente*”.

A ciò conseguono poi anche **obblighi ripristinatori e conformativi** per l'Amministrazione, derivanti dall'annullamento giurisdizionale degli atti illegittimi, e tali effetti sono un *quid pluris* rispetto all'effetto demolitorio, per ciò stesso autoesecutivo.

La tesi che sia ancora in vigore lo Statuto del 28 novembre 2011 come successivamente modificato è, in definitiva e senza ombra di dubbio, destituita di fondamento:

- sia perché vi è stato un annullamento giudiziale, con autorità di cosa giudicata e con effetti demolitori *ex tunc*;
- sia perché, come dimostrato nella superiore ricostruzione in fatto, l'Università degli studi di Catania ha inequivocabilmente dovuto approvare, il 17 marzo del 2015, il nuovo Statuto, proprio per ottemperare alla sentenza n. 150/2015 e per non rimanere così sfornita di un atto fondamentale per la propria stessa esistenza.

Per quanto sopra deve ritenersi che lo Statuto vigente sia quello approvato il 17 marzo 2015, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015.*

3. Codesto T.A.R., con la sua più che erronea pronuncia precedente, ha, peraltro, sconfessato fondamentali principi processuali e, ancor prima, di civiltà giuridica, nel momento in cui ha ritenuto lo Statuto attualmente vigente il frutto di una progressiva trasformazione dello Statuto del 28 novembre 2011.

In altri termini, codesto T.A.R., occupandosi inammissibilmente di “*chiarire*” il contenuto della sentenza n. 150/2015 del C.G.A., o ancora inammissibilmente “*limitandone gli effetti*” e dunque “*riformandola*”, ha “*resuscitato*” un atto giuridicamente “*morto e sepolto*” (lo Statuto del 28 novembre 2011) e lo ha implicitamente dichiarato ancora “*vivo*” e vigente, per come modificato nel corso degli anni.

Con la conseguenza, altrettanto abnorme, “*che non possono ritenersi avverati i postulati obblighi legali di costituire i nuovi organi di Ateneo, come asserito in ricorso, e che non sussiste alcuna illegittima inerzia dell'amministrazione universitaria sotto questo specifico profilo*”.

4. Non v'è chi non veda l'abnormità, prima che l'erroneità, di un ragionamento giuridico di tal fatta.

Innanzitutto, codesto T.A.R. si è spinto a voler chiarire il contenuto di una sentenza di annullamento del C.G.A., se non addirittura a volerne limitare gli effetti e dunque a riformarla.

I chiarimenti sono infatti espressamente rimessi alla potestà del Giudice (il C.G.A.) che ha pronunciato l'annullamento (**violazione degli artt. 112, comma 5, e 113, comma 1, c.p.a.**), mentre la riforma della sentenza [nel caso di specie, passata in giudicato in data 26 settembre 2015 e dunque prima dell'assunzione della causa di primo grado in decisione (8 ottobre 2015)] di un Giudice superiore (il C.G.A.) è potestà che non trova spazio nel nostro ordinamento giuridico.

Ancora, codesto T.A.R. ha, in un sol colpo, violato due ulteriori principi fondamentali del processo: la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e la c.d. regola del *ne bis in idem*.

In assenza di qualsivoglia domanda, ritualmente formulata con ricorso incidentale, da parte delle Amministrazioni resistenti (e dunque **in violazione dell'art. 112 c.p.c.**), si è implicitamente accertata la validità e l'efficacia dello Statuto del 28 novembre 2011, violandosi anche il principio del *ne bis in idem*, in base al quale se su un'azione è già sceso il giudicato (violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.) qualsiasi giudice non può più ripronunciarsi su di essa, vieppiù dove esso giudice sia privo di competenza.

Ma c'è di più, codesto T.A.R. per operare questo accertamento implicito, ha dovuto immaginare che se le modifiche del dicembre 2014 e del 2015 fossero state effettuate in precedenza e comunicate al CGA entro l'udienza pubblica del 15 gennaio 2014, ciò avrebbe potuto comportare una cessazione della materia del contendere.

Ma nel fare ciò codesto T.A.R. ha sovvertito un chiaro comportamento processuale dell'Università (su mandato del prof. Pignataro, rettore già il 15 gennaio 2014 dal 13 marzo 2013), esattamente opposto a quello del tutto immaginario prospettato da codesto Giudice, la quale, insistendo sulla piena efficacia dello Statuto del 28 novembre 2011, senza alcun adeguamento statutario, ha chiesto il rigetto dell'appello.

In sostanza, codesto T.A.R. ha inammissibilmente rivalutato (alla luce di fatti sopravvenuti) un chiaro comportamento processuale dell'Università valutabile soltanto (e ben valutato) dal C.G.A. nella sentenza n. 150/2015.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente dell'adito Tribunale, in considerazione dell'alto numero di potenziali controinteressati (nell'ambito della Comunità universitaria

catanese), di volersi autorizzare, nelle more della trattazione del presente ricorso ed ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente atto sull'albo *on line* dell'Ateneo, ovvero con le modalità ritenute più idonee.

CONCLUSIONI

Per quanto precede, Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, previa se del caso integrazione del contraddittorio:

A) **accertare l'obbligo**, ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello Statuto vigente, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, del rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "*le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari*",

B) **ordinare**, al rettore dell'Università degli studi di Catania, di avviare "*le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari*", entro un termine non superiore a trenta giorni,

C) **e nominare**, sin da subito, un commissario *ad acta* che provveda in luogo del rettore dell'Università degli studi di Catania, nel caso di ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, all'ordine di codesto Tribunale Amministrativo Regionale.

Ai sensi delle disposizioni che regolano le spese di giustizia si dichiara dovuto, per il presente giudizio in materia di pubblico impiego, il contributo unificato nella misura di € 150,00.

Catania, **11** aprile 2016

Avv. Rocco Mauro Todero



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Catania, ho notificato il sopra esteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, a:

1) **l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA** (C.F. 02772010878), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale, in Catania, piazza dell'Università n. 2, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

le Longo Benedetta T
- 16 -

13/04/2016

UFFICIO


2) l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA** (C.F. 02772010873), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è per legge domiciliato, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

3) il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è per legge domiciliato, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

4) il **DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA** del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), in persona del Capo dipartimento *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è per legge domiciliato, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

5) la **DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE** del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è per legge domiciliato, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

6) il prof. **GIACOMO PIGNATARO** (C.F. PGN GCM 63B23 B428G), nato a Caltagirone (CT), il 23 febbraio 1963, nella qualità di rettore, presidente del Consiglio di Amministrazione e presidente del Senato Accademico dell'Università degli studi di Catania, nella sua residenza in Catania, via Coppola n. 43, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di